



STUDIO NOTARILE
BONOLI

Via S. Stefano, 30/2 - Bologna
Tel. 051236214 - 051260971
fax 051221027

Repertorio N. 12616

Fascicolo N. 6225

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2009 duemilanove, questo giorno di 15 quindici settembre.

In Bologna, Via Montebello n.8, presso l'Hotel Carlton, alle ore 11,40.

Io sottoscritto Dottor PIETRO BONOLI, Notaio iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Bologna, con residenza in Castenaso, mi sono qui portato per assistere all'assemblea straordinaria degli associati della "FEDE-RAZIONE DELLE SOCIETA' SCIENTIFICHE ITALIANE NEL SETTORE DELLA MEDICINA DI LABORATORIO", in breve FISMeLab, con sede legale in Milano, Via Farini n.81, associazione non riconosciuta, convocata per oggi in questo luogo alle ore 11,30 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Straordinaria

4. Approvazione modifiche di Statuto;

5. approvazione modifiche di regolamento;

e quivi avanti a me si è costituito il signor:

- PLEBANI MARIO nato a Schio (Vicenza) il 28 novembre 1950, domiciliato per la carica in Milano, Via Farini n.81, Presidente dell'Associazione.

Comparente, cittadino italiano, della cui personale identità io Notaio sono certo, il quale rinuncia alla assistenza dei testimoni in questo atto.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto e dell'art. 7 del Regolamento, il Presidente dell'Associazione signor Mario Plebani, il quale invita me Notaio a redigere il relativo verbale.

Registrato Agensia delle Entrate
Ufficio Territoriale Bologna I

Il 23/09/2009 N. 12268-AT

Corrisposti Euro.....213

STUDIO NOTARILE BONOLI

Il Presidente procede ai sensi di legge alla verifica della regolarità dell'assemblea e constata la presenza dei consiglieri Cosimo Ottomano, Mammi Miliano Corsi, Enrico De Simone, Pierangelo Clerici, Fortina Giacomo Giardini Roberto, Taddei Gian Luigi, Velati Claudio e Giuseppe Apritiempo che sono presenti o rappresentati numero cinque associati su numero cinque associati iscritti, come risulta dall'elenco che si unisce a questo verbale in allegato "A", omessane la lettura per dispensa avuta dal componente parente.

Il Presidente dichiara quindi validamente costituita l'assemblea ai sensi di legge e di statuto ed atta a deliberare sul sopra riportato ordine del giorno garantendo di aver verificato ed accertato l'identità e la legittimazione dei presenti i quali dichiarano di essere informati in modo esaustivo sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno il Presidente fa presente i motivi per i quali si rende opportuno adottare un nuovo testo di Statuto costituito da una revisione del vigente testo di Statuto, contenente in particolare modifiche alla durata delle cariche sociali.

Il Presidente e il Segretario illustrano detto nuovo testo ai presenti che allega al presente verbale sotto la lettera "B", omessane la lettura per dispensa avuta dal componente e dai presenti.

Il Presidente inoltre propone di adottare un nuovo testo di Regolamento dell'associazione, già approvato dal Consiglio Direttivo, costituito anch'esso da una revisione del vigente testo di statuto. Detto nuovo testo, che si allega al presente verbale sotto la lettera "C", omessane la lettura per dispensa avuta dal componente e dai presenti viene anch'esso illustrato ai

presenti dal Presidente.

L'assemblea, udito l'esposto del Presidente, all'unanimità delibera:

- di approvare il nuovo testo di statuto, così come proposto dal Presidente ed allegato al presente verbale sotto la lettera "B";
- di approvare il nuovo testo di regolamento dell'Associazione, così come proposto dal Presidente ed allegato al presente verbale sotto la lettera "C".

Il Presidente dà atto che quanto deliberato è stato approvato dall'unanimità dei presenti per voto espresso verbalmente.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 12.

Richiesto io Notaio ho redatto questo atto del quale ho dato lettura al componente che lo approvano.

E così pubblicato viene dal medesimo e da me Notaio firmato a norma di legge, essendo le ore 12.

Consta di un foglio scritto da persona di mia fiducia ed in parte di mia mano per tre pagine meno cinque righe.

F.to Mario Plebani

" PIETRO BONOLI Notaio

=====

=====

=====


=====

=====

=====

=====

=====



1	Ottomano	Cosimo	
2	Trenti	Tommaso	
3	Bucci	Marina	AMALDI / GUELLI
4	Tocchini	Massimo	AMALDI / GUELLI
5	Messori	Gianni	AMALDI / GUELLI
6	Plebani	Mario	AMALDI / GUELLI
	AlPaCMem		
1	Florio	Mario	AMALDI / GUELLI
2	Staffolani	Paolo	AMALDI / GUELLI
3	Silvestri	Maria Grazia	AMALDI / GUELLI
4	Corsi	Massimiliano	AMALDI / GUELLI
5	De Simone	Enrico	AMALDI / GUELLI
6	Verna	Roberto	PER DELEG. A. SIMONE
	AMCLI		
1	Clerici	Pierangelo	AMALDI / GUELLI
2	Magliano	Enrico	PER DELEG. D. BUCCA
3	Maria Paola	Landini	PER DELEG. D. MARZORICO
4	Tiziana	Lazarotto	PER DELEG. D. MARZORICO
5	Daniela	Marchetti	AMALDI / GUELLI
6	Fortina	Giacomo	per delega D. CERCHI
	SIAPeC		
1	Clemente	Claudio	AMALDI / GUELLI
2	Giardini	Roberto	AMALDI / GUELLI
3	Chilosi	Marco	PER DELEG. D. CLEMENTE
4	Taddai	Gian Luigi	AMALDI / GUELLI
5	Prandi	Sonia	PER DELEG. A. TARDEI
6	Sapino	Anna	PER DELEG. D. GIARDINI
	SIMTI		
1	Velati	Claudio	AMALDI / GUELLI
2	Tomasini	Ivana	AMALDI / GUELLI
3	Gandini	Giorgio	PER DELEG. D. DEBIA
4	Fornati	Laura	PER DELEG. D. VECCHI
5	Verlicchi	Franco	PER DELEG. D. COMISSI
6	Aprili	Giuseppe	AMALDI / GUELLI



Giuseppe A. T.

STATUTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita senza limiti di durata una libera Associazione denominata "FEDERAZIONE DELLE SOCIETÀ SCIENTIFICHE ITALIANE NEL SETTORE DELLA MEDICINA DI LABORATORIO", che potrà chiamarsi più brevemente FISMeLab. La Federazione ha rilevanza di carattere nazionale.

ART. 2 - SEDE

La Sede della FISMeLab è deliberata dal Consiglio Direttivo. Essa è attualmente c/o MZCongressi Via Farini N. 81-20159 Milano. La Presidenza, gli altri organi della FISMeLab e gli uffici della Segreteria si trovano e operano presso la sede della FISMeLab.

ART. 3 - OBIETTIVI

L'Associazione non ha scopo di lucro, né diretto né indiretto, e non ha finalità sindacali, ma, nel rispetto dell'autonomia delle singole società scientifiche aderenti, è volta a conseguire, attraverso il coordinamento delle esigenze comuni, i seguenti obiettivi:

- a. promuovere ogni forma di confronto e di cooperazione scientifica tra le società aderenti;
- b. favorire lo sviluppo scientifico, la promozione e la realizzazione di attività di ricerca medico-scientifica nei campi di interesse delle società aderenti;
- c. promuovere l'utilizzo delle comuni esperienze e delle risorse formative già collaudate dalle Società aderenti;

	d. favorire lo scambio culturale e il coordinamento di attività per la creazione e divulgazione di linee guida tra gli operatori del settore e le associazioni o le istituzioni interessate al miglioramento delle professionalità rappresentate dalle Società scientifiche federate;
	e. promuovere la realizzazione di programmi rivolti all'educazione e alla salute della popolazione e al rispetto dell'ambiente;
	f. favorire un confronto costruttivo con gli interlocutori istituzionali sui temi propri delle società scientifiche aderenti in merito alle professioni e all'organizzazione sanitaria in relazione alle esigenze della società civile.
	ART. 4 - PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE
	Il Patrimonio della Federazione è costituito da:
	a) beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della Federazione;
	b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
	c) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti e liberalità da chiunque ed a qualsiasi titolo prestate con la limitazione prevista dall'art. 3.
	Le entrate della Federazione sono costituite:
	a) dalle quote annuali che devono essere versate dagli associati;
	b) da eventuali eccedenze derivanti da congressi o manifestazioni organizzati direttamente e da pubblicazioni scientifiche edite dalla FISMeLab;
	c) Da eventuali redditi patrimoniali, immobiliari o mobiliari;
	d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.
	ART. 5 - ESERCIZIO FINANZIARIO
	L'esercizio finanziario e l'anno sociale della Federazione coincidono con l'anno solare.
	Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è tenuto a pre-

disporre il bilancio preventivo per l'esercizio successivo ed entro il 30 aprile il conto consuntivo dell'esercizio precedente.

ART. 6 - ASSOCIATI

Possono entrare a far parte della Federazione tutte le Associazioni, società Scientifiche e gli Enti aderenti in genere, che svolgano attività di insegnamento, di studio e di ricerca nell'ambito della medicina di laboratorio.

Le domande di ammissione alla Federazione devono essere indirizzate al Presidente, presso la sede sociale.

La domanda dovrà essere corredata dallo Statuto dell'Associazione, società o ente aderente, dall'elenco e composizione degli organi direttivi e dall'indicazione del numero degli iscritti.

Il Consiglio Direttivo stabilirà con propria delibera l'eventuale ammissione del candidato entro 6 mesi dalla domanda.

ART. 7 - QUOTA SOCIALE

Gli associati sono tenuti a versare entro il 30 aprile dell'anno in corso la quota sociale annuale nella misura e nei termini che verranno stabiliti in sede di approvazione del bilancio preventivo.

La quota sociale annua fissata nell'Assemblea è la stessa per ciascuna Associazione, Società o ente aderente alla Federazione, indipendentemente dal numero dei suoi iscritti.

ART. 8 - GLI ADERENTI

Le Associazioni o Società o Enti aderenti possono perdere la qualità di associate per recesso, morosità o incompatibilità.

Il recesso deve essere notificato alla Federazione almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare e il rapporto cessa con il 31 dicembre.

L'Assemblea ratifica – su proposta del Consiglio Direttivo – l'ammissione di nuovi associati o l'esclusione della Associazione o società o ente aderente che non abbia provveduto al versamento delle quote sociali, decorso dodici mesi dal secondo formale invito spedito dalla Federazione.

La dichiarazione di incompatibilità è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, quando la Associazione o Società o ente aderente abbia posto in essere atti palesemente in contrasto con le finalità statutarie della Federazione o con le direttive da questa legittimamente emanate.

L'espulsione per incompatibilità deve essere preceduta dalla contestazione degli addebiti effettuata dal Consiglio Direttivo.

ART. 9 - GLI ORGANI DELLA FEDERAZIONE

Gli Organi della Federazione sono:


1. L'Assemblea
2. Il Consiglio Direttivo
3. Il Presidente
4. Il Collegio dei Revisori del Conti
5. Il Collegio dei Probiviri

ART. 10 – ASSEMBLEA DURATA

L'Assemblea è costituita dai Presidenti in carica delle Associazioni, Società o Enti aderenti e da cinque delegati per ogni Associazione, Società o Enti aderenti.

I delegati durano in carica un triennio solare e possono farsi rappresentare per delega. E' ammessa una sola delega per ogni delegato.

I componenti dell'Assemblea hanno pari dignità e ad ognuno spetta un voto



o voto.

ART. 11 - ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria e si riunisce presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, per l'approvazione dei bilanci, per la nomina delle cariche sociali, ed ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta un quinto dei suoi componenti.

L'Assemblea straordinaria è convocata per adottare deliberazioni aventi per oggetto la modifica dello Statuto o la messa in liquidazione della Federazione.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria dovrà essere inviato ai componenti almeno quindici giorni prima, con lettera raccomandata, e dovrà contenere l'indicazione del giorno, luogo ed ora sia di prima che di seconda convocazione e l'ordine del giorno proposto.

ART. 12 - ASSEMBLEA SVOLGIMENTO

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Federazione, o in sua vece, dal Vice Presidente. In mancanza di entrambe, l'Assemblea provvede all'elezione di un Presidente.

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dal segretario del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da altro componente dell'Assemblea nominato dal Presidente.

Spetta al Presidente di constatare la regolarità della costituzione dell'Assemblea ed in genere il diritto di intervento dei presenti. Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal

Segretario.

Per la validità della costituzione delle Assemblee e delle relative del
si fa riferimento a quanto previsto dall'Art. 21 del Codice Civile.

ART. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO

La Federazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto
Presidenti delle Associazioni, Società od Enti federati e da un pari nu
di consiglieri eletti dall'Assemblea in numero di uno per ogni Società
te aderente e dal Past President FISMeLab. I Consiglieri eletti dall'As
blea, a fronte di dimissioni o di decadenza, vengono sostituiti da un
Consigliere indicato dal Presidente della relativa società.

Il Consiglio Direttivo dura in carica un triennio ed i suoi membri son
leggibili.

ART. 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO: LE ATTRIBUZIONI

Il Consiglio Direttivo elegge con separate votazioni a scrutinio seg
Presidente, un vice Presidente ed un Segretario, al quale ultimo so
tribuite anche le funzioni di tesoriere della Federazione.

Il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario non potranno appar
alla stessa Associazione, Società o Ente aderente.

ART. 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO: RIUNIONI

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo
necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi m
e comunque almeno due volte all'anno.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza dell
gioranza dei membri. In caso di parità di voti prevale il voto del Pre
te. L'assenza non motivata a due successive riunioni di un consig

letto dall'Assemblea, ne comporta la decadenza.

In assenza del Presidente, il Consiglio è presieduto dal Vice Presidente; in assenza anche di questi presiede il membro più anziano di età.

ART. 16 - CONSIGLIO DIRETTIVO: I POTERI

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Federazione, fatti salvi quelli riservati per legge e per Statuto all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo potrà delegare di volta in volta parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri, determinandone le modalità di esercizio.

Il Consiglio Direttivo dovrà emanare – col voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti – un regolamento di attuazione del presente Statuto da sottoporsi all'approvazione dell'Assemblea.

ART. 17 - PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante della Federazione, sia di fronte a terzi che in giudizio, ed il garante della regolare esecuzione delle deliberazioni assembleari e consiliari. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo che lo ha eletto. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, vigila sul buon funzionamento delle strutture della Federazione e adotta in via d'urgenza ogni deliberazione ritenuta necessaria a salvaguardare gli interessi della Federazione, sottoponendola a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva.

Il Presidente, nell'esercizio delle sue funzioni, è coadiuvato dal Vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Il Presidente è rieleggibile per non più di due mandati consecutivi. Alla scadenza del proprio mandato il Presidente rimane in carica nel Consiglio

Direttivo come Past President.

ART. 18 - COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea e dura in carica per un triennio.

Il Collegio dei Revisori accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e vigila sulla gestione della Federazione.

Il Collegio redige una relazione al Conto Consuntivo annuale, accertando la consistenza di cassa e del patrimonio sociale.

Esso potrà procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo della tesoreria.

ART. 19 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri, che è composto da tre membri, vigila sull'osservanza delle norme statutarie e di regolamento da parte degli organi sociali e dei singoli soci, dirime i dissidi che possono insorgere tra i Soci, e tra la Federazione e i soci stessi.

Nell'ambito delle proprie funzioni può agire su richiesta degli organi direttivi, dei singoli soci o di propria iniziativa.


ART. 20 - SCIoglimento

Lo scioglimento della Federazione viene deliberato dall'Assemblea straordinaria con le modalità stabilite dalla legge.

L'Assemblea nomina uno o più liquidatori e dispone per la devoluzione del patrimonio sociale alle Società, Associazioni, ed Enti aderenti.

ART. 21 - NORME DI LEGGE

Per quanto non contemplato dal presente Statuto e nell'atto costitutivo si applicheranno le disposizioni previste dal titolo II del Libro I del Codice Ci



vile e le altre norme di legge in materia.

Il presente statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione.

F.to Mario Plebani

" PIETRO BONOLI Notaio

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====


=====

=====

=====

=====

=====



Regolamento FISMeLab

Art. 1 – Finalità

La Federazione ha per scopo il coordinamento delle attività delle Associazioni Società aderenti, attraverso iniziative volte a favorire lo sviluppo culturale, tecnico e scientifico degli operatori nei vari settori della Medicina di Laboratorio.

Art. 2 – Sede

La sede della Federazione è attualmente in Via Farini n.81 – Milano.

Art. 3 – Scopi associativi

La Federazione non ha scopo di lucro ed ha per fine di:

- a) favorire lo sviluppo culturale (tecnico, scientifico e gestionale) degli operatori nei vari settori della medicina di laboratorio;
- b) rappresentare presso le Autorità Sanitarie, gli Enti Pubblici, le Università, il Servizio Sanitario Nazionale e presso ogni altra organizzazione nazionale o internazionale, l'interesse allo sviluppo e al potenziamento della Medicina di Laboratorio;
- c) promuovere la conoscenza e lo sviluppo della Medicina di Laboratorio e delle discipline ad essa correlate attraverso congressi, corsi, pubblicazioni, incontri e corsi di formazione multidisciplinare;
- d) promuovere e difendere gli interessi culturali, professionali e morali dei Soci;
- e) incoraggiare ogni forma di cooperazione scientifica con le industrie operanti nel settore, con esclusione di ogni iniziativa ispirata a meri motivi di propaganda commerciale.

Art. 4 – Associati

	Possono entrare a far parte della Federazione tutte le Associazioni, Società Scientifiche gli Enti aderenti in genere, che svolgano attività di insegnamento, di studio e di ricerca nell'ambito della Medicina di Laboratorio.
	Le domande di ammissione alla Federazione dovranno essere indirizzate al Presidente, presso la sede sociale.
	Il Consiglio Direttivo stabilirà con propria delibera l'eventuale ammissione del candidato entro 6 mesi dalla domanda.
	La domanda dovrà essere corredata dallo Statuto dell'Associazione, Società od ente aderente, dall'elenco e composizione degli organi direttivi dalla indicazione del numero degli iscritti.
	Il Consiglio Direttivo provvede ad accertare o meno la domanda entro 6 mesi dalla richiesta di ammissione.
	Gli associati sono tenuti a versare entro il 30 aprile dell'anno in corso la quota sociale annuale nella misura e nei termini che verranno stabiliti in sede di approvazione del bilancio preventivo.
	La quota sociale annua fissata dall'Assemblea è la stessa per ciascuna Associazione, Società o ente aderente alla Federazione, indipendentemente dal numero dei suoi iscritti.
	Art. 5 – Decadenza da Socio
	La perdita della qualità di socio avviene per i seguenti motivi:
	a) recesso: esso deve essere notificato al Presidente della Federazione almeno 3 mesi prima della fine dell'anno solare ed il rapporto cessa con il 31 dicembre;
	b) morosità: su proposta dell'Assemblea per l'Associazione o Società Scientifica o Ente aderente che non abbia provveduto al versamento della

quote sociali, decorsi dodici mesi dal secondo formale invito spedito dalla Federazione;

c) incompatibilità: deliberata dall'Assemblea, su proposta del Collegio dei Probiviri, quando l'Associazione o Società Scientifica o Ente aderente abbia posto in essere atti palesemente in contrasto con le finalità statutarie della Federazione o con le direttive da questa legittimamente emanate. L'espulsione per incompatibilità deve essere preceduta dalla contestazione degli addebiti effettuata dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 – Organi

Sono organi della Federazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Collegio dei Revisori.

Art. 7 – Assemblea

= *Costituzione*

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria e si riunisce presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.

L'Assemblea è composta dai Presidenti in carica delle Associazioni, Società od Enti aderenti, dai consiglieri e da cinque delegati per ogni Associazione, Società od Enti aderenti.

I cinque delegati durano in carica per un triennio solare e possono farsi rappresentare per delega. E' ammessa una sola delega per ogni delegato.

I componenti dell'Assemblea hanno pari dignità e ad ognuno di essi spetta

un solo voto.

= *Compiti*

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per:

- l'approvazione dei bilanci;

- la nomina delle cariche sociali.

L'Assemblea può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ritenga opportuno o ne faccia richiesta un quinto dei suoi componenti.

L'Assemblea straordinaria è convocata per adottare deliberazioni aventi per oggetto:

- la modifica dello Statuto;

- la messa in liquidazione della Federazione.


= *Convocazione*

L'avviso di convocazione dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria dovrà essere inviato ai componenti almeno quindici giorni prima, con lettera raccomandata o via e-mail con richiesta di conferma di lettura e dovrà contenere l'indicazione del giorno, luogo ed ora sia di prima che di seconda convocazione e l'ordine del giorno proposto.

= *Svolgimento*

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Federazione, o in sua assenza, dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi, l'Assemblea provvede all'elezione di un Presidente.

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dal segretario del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da altro componente dell'Assemblea designato dal Presidente.



Spetta al Presidente di constatare la regolarità della costituzione dell'Assemblea ed il diritto di intervento dei presenti. Delle riunioni dell'Assemblea si redige verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 8 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo deputato al conseguimento degli scopi statutari della Federazione ed all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è composto dai Presidenti delle Associazioni, Società od Enti federati e da un pari numero di consiglieri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti in numero di uno per ogni Società od Ente aderente e dal Past-President FISMeLab. I consiglieri eletti dall'Assemblea, a fronte di dimissioni o di decadenza vengono sostituiti da altro consigliere indicato dal Presidente della relativa società.

Il Consiglio Direttivo dura in carica un triennio ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Federazione, fatti salvi quelli riservati per legge e per Statuto all'Assemblea; in particolare ha le seguenti funzioni principali, che esercita collegialmente:

- a) guidare ed amministrare la Federazione;
- b) proporre all'Assemblea le direttive generali per il raggiungimento degli scopi sociali;
- c) attuare le deliberazioni assembleari e anche istituendo eventuali Gruppi di Lavoro;
- d) eleggere a scrutinio segreto il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

	tario, al quale sono attribuite anche le funzioni di tesoriere della Federazione; il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario non potranno appartenere alla stessa Associazione, Società od Ente aderente;
	e) dare attuazione alle eventuali deliberazioni di contenuto disciplinare dottate dal Collegio dei Probiviri;
	f) coadiuvare il Presidente nella elaborazione della relazione annuale sull'attività della Federazione, da sottoporre all'Assemblea;
	g) approvare la proposta di bilancio preventivo e del conto consuntivo predisposti dal Segretario-Tesoriere, da sottoporre all'Assemblea;
	h) stabilire l'ammontare della quota sociale;
	i) adottare ogni provvedimento che non sia espressamente riservato ai tre organi della Federazione;
	j) si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e comunque almeno due volte l'anno;
	k) le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei membri;
	l) in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente;
	m) l'assenza non motivata a due successive riunioni di un consigliere eletto dall'Assemblea, ne comporta la decadenza;
	n) in assenza del Presidente, il Consiglio è presieduto dal Vice Presidente; in assenza anche di questi presiede il membro più anziano di età;
	o) il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio su apposito modulo e li sottoscrive unitamente al Presidente.

Art. 9 – Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante della Federazione ed è il garante

dell'applicazione dello Statuto e del Regolamento, nonché della regolare esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo che lo ha eletto.

E' rieleggibile per un solo mandato.

Alla scadenza del mandato rimane in carica nel Consiglio Direttivo come Past President.

Il Presidente ha i seguenti compiti:

a) convocare e presiedere l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo;

b) coordinare i lavori del Consiglio Direttivo e curare che vengano attuate le deliberazioni dell'Assemblea;

c) adottare in via d'urgenza ogni iniziativa ritenuta necessaria a salvaguardare la funzionalità e gli interessi della Federazione, fatta salva la ratifica da parte del Consiglio Direttivo, al cui esame il provvedimento dovrà essere sottoposto nella prima riunione successiva.

d) può cooptare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, esperti per singole finalità che la Federazione ritiene opportuno affrontare.

Art. 10 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è l'organo che controlla il rispetto delle norme dello Statuto e del Regolamento. E' costituito da tre membri effettivi e da tre supplenti, eletti dall'Assemblea.

Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

I compiti del Collegio dei Probiviri sono:

a) deliberare in merito a controversie tra le Società scientifiche;

b) relazionare all'Assemblea, ove lo ritenga necessario o opportuno, sul rispetto dello Statuto e del Regolamento da parte degli altri organi o struttu-

re della Federazione.

Nell'ambito delle proprie funzioni può agire su richiesta degli organi diretti, dei singoli soci o di propria iniziativa.

Art. 11 – Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è l'organo che controlla e convalida la regolarità degli atti amministrativi e contabili della Federazione.

È costituito da tre membri effettivi e da 2 supplenti, eletti dall'Assemblea.


Dura in carica tre anni.

I compiti dei Revisori sono:

a) controllare la regolarità degli atti amministrativi e contabili posti in essere dai competenti organi della Federazione;

b) accertare, almeno annualmente, la consistenza di cassa e del patrimonio sociale;

c) relazionare all'Assemblea sulla convalida del rendiconto finanziario preparato dal Segretario-Tesoriere in collaborazione con il Consiglio Direttivo.



Art. 12 – Segretario - Tesoriere

Il Segretario – Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo fra i membri del Consiglio Direttivo e dura in carica quanto il Consiglio stesso.

In qualità di Segretario:

a) coadiuva il Presidente nell'organizzazione delle attività della Federazione;

b) redige e sottoscrive i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

c) su indicazione del Presidente convoca i Consigli Direttivo.

In qualità di Tesoriere:

a) è il depositario dei beni della Federazione e dell'archivio dei documenti.

contabili;

b) predispone i bilanci preventivo e consuntivo, che sottopone all'esame del Consiglio Direttivo ed a quello del Collegio dei Conti;

c) presenta ed illustra all'Assemblea il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

d) provvede alla riscossione delle quote sociali;

e) vigila su tutti gli aspetti finanziari della Federazione, riferendone eventualmente al Consiglio Direttivo.

Art. 13 – I Gruppi di Lavoro

a) I Gruppi di Lavoro sono articolazioni culturali, scientifiche e organizzative della FISMeLab, con il compito di aggregare i Colleghi interessati a specifici argomenti, favorendo lo scambio di informazioni, le collaborazioni scientifiche e quelle professionali.

b) La costituzione di un Gruppo può essere autonomamente decisa dal Consiglio Direttivo oppure viene richiesta al Consiglio Direttivo mediante una dettagliata relazione, dalla quale appaia la rilevanza della iniziativa da parte delle società affiliate.

c) La costituzione e la durata di un Gruppo viene effettuata mediante delibera del Consiglio Direttivo.

d) Per sottolineare la rilevanza nazionale di un Gruppo e la sua natura di articolazione della Società, la denominazione sarà di "FISMeLab Gruppo Italiano di

e) I singoli Gruppi esistono limitatamente al periodo per il quale vengono ritenuti necessari.

f) I Gruppi non hanno specifica articolazione formale, nel senso di Statuto,

	Regolamento, quota associativa, ecc. sono previsti un Coordinatore
	componenti; il Gruppo può avvalersi della Segreteria FISMeLab per il s
	porto logistico – tecnico.
	g) La Federazione cura la diffusione delle informazioni circa l'attività
	singoli gruppi mediante il proprio sito web, il Consiglio Direttivo può d
	dere di offrire la diffusione di informazioni mediate la propria Segreteria
	h) L'elaborazione di "consensi", "linee guida", ecc. da parte di sin
	Gruppi viene presentata dal Coordinatore del Gruppo al Consiglio Dire
	della Società mediante una dettagliata relazione; il Coordinatore può
	sere invitato ad illustrare l'iniziativa nell'ambito di una seduta del Consic
	i) Il Consiglio Direttivo può proporre la definitiva valutazione di "conse
	"linee guida" ecc. mediante l'organizzazione di specifiche riunioni nell'
	bito delle iniziative della Federazione.
	j) I "consensi", "linee guida", ecc. approvati dal Consiglio Direttivo dive
	no indirizzi ufficiali della Federazione.
	k) Il Consiglio Direttivo inserisce le attività dei Gruppi nell'elenco delle
	attività della Federazione.
	Art. 14 – Comitati Regionali FISMeLab
	I Responsabili Regionali delle Società Scientifiche aderenti a FISMe
	possono costituirsi in Comitato FISMeLab Regionale.
	Gli scopi del Comitato sono:
	a) coordinare nella rispettiva regione le iniziative tecniche scientifiche
	organizzative volte a promuovere la Medicina di Laboratorio in coes
	con gli scopi statuari della Federazione;
	b) tenere il collegamento organizzativo ed informatico con il Consiglio

rettivo nazionale.

Art. 15 – Risorse finanziare

Il patrimonio della Federazione è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della Federazione;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) eventuali erogazioni, donazioni, lasciti e liberalità da chiunque ed a qualsiasi titoli prestate con la limitazione prevista dal paragrafo 3 articolo 3 dello Statuto.

Le entrate della Federazione sono costituite da:

- a) quote annuali che devono essere versate dagli associati;
- b) eventuali eccedenze derivanti da congressi o manifestazioni organizzate direttamente e da pubblicazioni scientifiche edite dalla FISMeLab;
- c) eventuali redditi patrimoniali, immobiliari o mobiliari;
- d) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

L'esercizio finanziario e l'anno sociale coincidono con l'anno solare.

Al termine di ogni esercizio il Tesoriere provvederà alla redazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo del successivo esercizio, sottoponendoli all'approvazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea ordinaria annuale.

Il Bilancio annuale preventivo e consuntivo devono restare depositati presso la sede della Federazione a disposizione degli Associati, nei quindici giorni che precedono e seguono l'Assemblea.

È fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Federazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 16 – Scioglimento

Lo scioglimento della Federazione viene deliberato dall'Assemblea straordinaria con le modalità stabilite dalla legge.

L'Assemblea nomina uno o più liquidatori e dispone per la devoluzione del patrimonio sociale alle Società, Associazioni, ed Enti aderenti.


Art. 17 – Modifiche al Regolamento

Il presente Regolamento può essere modificato su proposta scritta di maggioranza del Consiglio Direttivo.

Le modifiche proposte devono essere approvate dall'Assemblea con i due terzi dei voti validi pervenuti.

Art. 18 – Cariche nazionali

Qualora si renda vacante la carica di Vice Presidente, Segretario o Tesoriere, il Presidente è tenuto a provvedere alla surroga entro 60 giorni dal principio della vacanza. Entro lo stesso termine è tenuto a provvedere il Consiglio Direttivo in caso di vacanza del Presidente.



Art.19 – Norma transitoria

Il Presente Regolamento, dopo la sua approvazione da parte dell'Assemblea, entra in vigore a partire dalla sua approvazione.

Gli organi sociali vigenti rimangono in carica fino alla loro naturale scadenza.

F.to Mario Plebani

" PIETRO BONOLI Notaio

Copia conforme all'originale firmato a norma di legge,
scritta su 8 fogli rilasciata oggi 30 settembre 2009

della "FEDERAZIONE DELLE SOCIETÀ SCIENTIFICHE
ITALIANE NEL SETTORE DELLA MEDICINA DI LABORATORIO"
in carta libera, per uso fiscale

